

FOGLIO INFORMATIVO

Apertura di credito di conto corrente

Conto Corrente a pacchetto
“Conto 2 come noi”
- BL 2 -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 sito internet: www.sanfelicel893.it e-mail: info@sanfelicel893.it iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CHE COS'E' L' APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito è il contratto con il quale una Banca si obbliga a mettere a disposizione del Cliente per un periodo di tempo determinato o indeterminato una data somma di denaro, con facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità sino alla concorrenza concordata.

L'apertura di credito in conto corrente può essere concessa:

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare la somma messa a disposizione dalla Banca in una o più volte e può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi versamenti.

Sull'importo dell'apertura di credito il Cliente dovrà corrispondere un corrispettivo omnicomprendivo trimestrale sull'importo dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo che viene calcolato in percentuale trimestrale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.

L'affidamento può essere assistito da qualsiasi tipo di impegno e/o garanzia.

Rischi Principali

I rischi principali dell'apertura di credito sono da ricondurre alla possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali e alla variabilità del tasso di interesse, qualora l'affidamento sia concesso con tasso indicizzato.

Un ulteriore rischio è legato all'eventualità che la Banca richieda delle garanzie integrative o proceda all'escussione delle garanzie in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte del Cliente.

Per saperne di più: la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto ed eventualmente sull'apertura di credito, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.sanfelicel1893.it e presso tutte le filiali della banca.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Esempio 1	Contratto con durata indeterminata e Commissione Messa a Disposizione Fondi <i>Fido accordato di 1.500 € utilizzato per tutto il trimestre</i>	14,199%
Esempio 2	Contratto con durata indeterminata senza Commissione Messa a Disposizione Fondi <i>Fido accordato di 1.500 € utilizzato per tutto il trimestre</i>	12,006%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 2 ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia. E' disponibile un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.sanfelicel1893.it

Oltre a questi costi vanno considerati: l'imposta di bollo su conto corrente nella misura tempo per tempo prevista dalla legge* e le spese per l'apertura del conto. Le condizioni di conto corrente, per imprese già clienti della SANFELICE 1893 Banca Popolare, sono le stesse del conto corrente ordinario utilizzato per cassa.

Per saperne di più: www.bancaditalia.it . I costi riportati nella tabella sono meramente orientativi e si riferiscono a 1 ipotesi di operatività indicate dalla Banca d'Italia E' disponibile un calcolo personalizzato dei costi sul sito: www.sanfelicel1893.it

* Imposta di bollo prevista alla data del presente foglio informativo:

- Non prevista per conti intestati a persone fisiche con un valore medio di giacenza annua pari a o inferiore a 5.000,00 euro;
- Pari a 34,20 euro annui per conti correnti intestati a persone fisiche con un valore medio di giacenza annua superiore a 5.000,00 euro;
- Pari a 100,00 euro annui per conti correnti intestati a "soggetti diversi da persone fisiche";
- L'imposta di bollo è trattenuta in occasione dell'invio al cliente della rendicontazione periodica (estratto conto). Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo rendicontato.

VOCI DI COSTO

FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<p>Tasso non indicizzato: 11,50%</p> <p>Tasso indicizzato: il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento* maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 11,50%. Può essere applicato, se concordato con il cliente, un tasso minimo: il limite massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.</p>
		Commissione omnicomprensiva (CMDf - commissione di messa a disposizione fondi) trimestrale	0,50%
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido	<p>Tasso non indicizzato: 13,50%</p> <p>Tasso indicizzato: il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento* maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 13,50%. Può essere applicato, se concordato con il cliente, un tasso minimo: il limite massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.</p>
		<p>CIV - Commissione di istruttoria veloce per sconfinamento per utilizzi extra fido</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo commissione - Commissione massima trimestrale - N° di esenzioni nel trimestre ulteriori rispetto a quelle previste per legge - Franchigia di sconfinamento - Franchigia di durata <p>La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti:</p>	<p>33,00 €</p> <p>99,00 €</p> <p>0</p> <p>Nessuna</p> <p>Nessuna</p>

FIDI E SCONFINAMENTI		<ul style="list-style-type: none"> – per gli utilizzi extrafido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 €; – lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; – quando il cliente, intestatario del conto, riveste la qualifica di consumatore. 	
	Sconfinamenti assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	Tasso non indicizzato: 13,50% Tasso indicizzato: il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento* maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 13,50%. Può essere applicato, se concordato con il cliente, un tasso minimo: il limite massimo di tale tasso è pari al "tasso non indicizzato" sopra riportato.
CIV - Commissione di istruttoria veloce per sconfinamento per utilizzi extra fido <ul style="list-style-type: none"> - Importo commissione - Commissione massima trimestrale - N° di esenzioni nel trimestre ulteriori rispetto a quelle previste per legge - Franchigia di sconfinamento - Franchigia di durata La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: <ul style="list-style-type: none"> – per gli utilizzi extrafido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 €; – lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi; – quando il cliente, intestatario del conto, riveste la qualifica di consumatore. 		<p style="text-align: center;">33,00 €</p> <p style="text-align: center;">99,00 €</p> <p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">Nessuna Nessuna</p>	
FIDI E SCONFINAMENTI		In caso di mancato pagamento degli interessi dovuti, si applicano gli interessi di mora secondo le disposizioni del Codice Civile	<p style="text-align: center;">13,50%</p>

***Indice di riferimento:**

*Gli indici di riferimento solitamente usati sono: il tasso BCE e i tassi **EURIBOR** (1, 3, 6 mesi, 365 giorni) rilevati l'ultimo giorno utile mese precedente a quello di apertura del rapporto o dalla successiva pattuizione con il cliente del tasso debitore in forma indicizzata, pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 ore".*

Il tasso BCE è il principale Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.

I tassi Euribor sono applicati ai prestiti interbancari in euro non garantiti, calcolati giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation (<http://it.euribor-rates.eu/che-cosa-euribor.asp>).

La periodicità del tasso Euribor utilizzata in sede di apertura deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso nel corso del rapporto concordato con il cliente.

L'Amministratore del Tasso BCE è: Banca Centrale Europea.

L'Amministratore degli indici Euribor è: European Money Market Institute (EMMI).

In caso di incremento nel corso del tempo del valore degli indici di riferimento sopra indicati, è possibile che si determini un aumento imprevedibile e consistente dell'importo degli interessi da corrispondere alla Banca da parte del cliente.

In caso di andamento costante del valore degli indici di riferimento, l'ammontare degli interessi dovuti alla Banca non subirà sostanziali modifiche.

In caso di andamento decrescente dell'indice di riferimento, l'importo degli interessi da corrispondere alla Banca da parte del cliente si ridurrà conseguentemente.

Per poter effettuare una scelta consapevole, consigliamo al Cliente di visionare l'andamento dei valori degli indici di riferimento registrati nel corso del tempo, sulla base dei quali viene determinato il tasso di interesse applicato al mutuo prescelto: per quanto non sia possibile prevedere i valori futuri degli indici di riferimento, la consultazione della serie storica dei valori può comunque costituire un utile elemento di valutazione nella scelta del mutuo.

*L'andamento storico dei valori degli indici di riferimento è contenuto nel documento "**RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO**", disponibile sul sito internet www.sanfelice1893.it nella sezione "**Trasparenza**".*

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della banca (www.sanfelice1893.it)

ALTRO

L'apertura di credito è sempre subordinata all'analisi di merito creditizio del richiedente da parte della Banca.

RECESSO E RECLAMI

Recesso del contratto

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno.

Analogamente la facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

N° 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Legale e Contenzioso della Banca al seguente indirizzo:

SANFELICE 1893 Banca Popolare
Ufficio Legale e Contenzioso
Piazza G. Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)

Oppure possono essere trasmessi alla Banca tramite:

- **sito web** della Banca www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami;
- **FAX** al numero 0535-83112;
- **e-mail** o **Posta Elettronica Certificata** (“PEC”) all’indirizzo direzione@pec.sanfelice1893.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro 30 giorni, può presentare ricorso a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere al finanziatore;

- in alternativa al ricorso all’ABF, il Cliente può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente documento o del contratto di apertura di credito stipulato con la Banca deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge – preventivamente rivolgersi all’ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto sopra previsto. Ai fini dell’esperimento della procedura di mediazione, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall’ABF, purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it e da inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d’Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria e/o di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato a ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
CIV - commissione istruttoria veloce per sconfinamento	Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva (CMDF - Commissione messa a disposizione fondi)	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate
Fido	Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il

	contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse variabile.
Ipoteca	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Euribor 1 o 3 o 6 mesi	Parametro risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 3 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 360/365 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito al mese solare precedente quello di applicazione. Esprime, nella sostanza, la media dei tassi a breve termine a cui un gruppo di banche di riferimento europee si presta il denaro. E' la base di riferimento per i mutui a tasso variabile.
Tasso BCE	Tasso fissato periodicamente con decisione di politica monetaria dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'EuroSistema.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto
Tasso effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
T.A.N.	Tasso annuo nominale: rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno.

Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.

Tasso minimo

Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall'andamento degli indici di riferimento specificati nel contratto di finanziamento.